



COMUNE DI FONTAINEMORE
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 44

Oggetto :

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione del sindaco con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
GIROD SPERANZA - Sindaco	Sì
PESSION RICCARDO - Vice Sindaco	No
GIROD ANTONELLA - Consigliere	Sì
JANS MIRKO - Consigliere	Sì
COLLIARD CHRISTIAN - Consigliere	No
CREUX MOSE' GIUSEPPE ANGELO - Consigliere	Sì
LAZIER DAVIDE - Consigliere	Sì
GIROD MARIA TERESA - Consigliere	Sì
GROS VALENTINA - Consigliere	Sì
VALLOMY CARLO - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	3

I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati

Assiste alla adunanza il Segretario Dell'ente BIELER CINZIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor GIROD SPERANZA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’articolo n. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- che il relativo gettito è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
- che con la legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali), con l’articolo 32, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), è stato stabilito che:
 - a.1) al comma 1, che, a decorrere dall’anno 2012 i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per notte di soggiorno, e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - a.2) al comma 2, che le modalità di attuazione dell’imposta di soggiorno sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare di intesa con il Consiglio Permanente degli Enti Locali;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- b.1) n. 55, in data 13 gennaio 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011, la disciplina dell’imposta di soggiorno a titolo sperimentale per il solo anno 2012;
- b.2) n. 2479, in data 21 dicembre 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato la disciplina dell’imposta di soggiorno a partire dall’anno 2013;
- b.3) n. 2122, in data 20 dicembre 2013, con la quale la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 1° gennaio 2014, le modifiche alla disciplina dell’imposta di soggiorno approvate con la deliberazione di cui al punto b.2);
- b.4) n. 599, in data 6 maggio 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’imposta di soggiorno approvate con le deliberazioni di cui ai punti b.2) e b.3);

VISTA la legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell’imposta di soggiorno), e, in particolare:

- c.1) l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che, allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati ed omogenei, la legge regionale medesima disciplini, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del d.lgs. 23/2011;
- c.2) gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, i quali dispongono che l'imposta di soggiorno sia applicata in tutti i Comuni della Regione e sia posta a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi ad uso turistico di cui alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione brevi per finalità turistiche), secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a 50 centesimi di euro e non superiore a 5 euro per notte di soggiorno;
- c.3) l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio Permanente degli Enti Locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi ad uso turistico più rappresentative a livello regionale, stabilisca le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1, i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima dell'imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'applicazione dell'imposta. La predetta deliberazione è adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo, la disciplina si intende prorogata di anno in anno;
- c.4) l'articolo 5, comma 1, il quale stabilisce che i Comuni, anche in un'ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinino il gettito dell'imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e in particolare:
- interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, da realizzare direttamente o in collaborazione con la Regione, l'Office régional du Tourisme – Ufficio regionale del Turismo, altri enti locali, associazioni, fondazioni o con soggetti privati;
 - investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;
 - progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
 - progetti di mobilità turistica interna;
 - interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici;
- c.5) l'articolo 10, comma 1, il quale dispone che, in sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 sia adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e che l'imposta di soggiorno dalla stessa stabilita si applichi a decorrere dal 1° maggio 2024;

CONSIDERATO che la Regione Valle d'Aosta ha approvato, pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 in data 9 ottobre 2023 la DGR n. 1146 concernente le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta di cui all'Allegato A) alla stessa; le

disposizioni contenute nella DGR n. 1146 si applicano a decorrere dal 1° maggio 2024, mentre fino alla data del 30 aprile 2024, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale già adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011;

RILEVATO che le tariffe minime stabilite dalla DGR n. 1146 sono:

Per le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all'aperto e le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan

1. Per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata, e gli alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
 - a) euro 0,50, per gli alberghi a 1 stella;
 - b) euro 1,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 2 stelle;
 - c) euro 1,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 3 stelle e gli alberghi a 3 stelle superior;
 - d) euro 2,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 4 stelle;
 - e) euro 3,00, per gli alberghi a 4 stelle superior;
 - f) euro 4,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 5 stelle.
2. Per i campeggi e i villaggi turistici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
 - a) euro 0,50, per i campeggi a 1 stella e i campeggi e villaggi turistici a 2 stelle;
 - b) euro 1,00, per i campeggi e villaggi turistici a 3 stelle;
 - c) euro 1,50, per i campeggi e villaggi turistici a 4 stelle.
3. Per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 1,50 per autocaravan per ogni notte di sosta.

Per le strutture extralberghiere e agrituristiche:

1. Per le strutture turistico-ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, fatta eccezione per le case per ferie autogestite, e per le strutture agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo medio.
2. La determinazione dell'imposta è effettuata secondo la seguente modalità:
 - a) è individuato il prezzo medio per persona e per notte di soggiorno;
 - b) il prezzo medio deriva dalla media aritmetica tra il minor prezzo minimo e il maggior prezzo massimo, comprensivi di IVA, risultanti dalla comunicazione avente scadenza il 15 settembre di ogni anno inviata dalla struttura turistico-ricettiva alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche ai sensi della normativa vigente, corrispondenti:
 - b1) al prezzo della camera doppia, per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast-chambre et petit déjeuner (di seguito denominate B&B) e le strutture agrituristiche;
 - b2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, per le case e appartamenti per vacanze (di seguito denominate CAV);

- b3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici – dortoirs, di seguito denominati dortoirs, e i rifugi alpini;
 - c) il prezzo medio determinato ai sensi della precedente lettera b) non può essere inferiore ad un importo pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato; qualora inferiore, il prezzo medio è convenzionalmente pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato;
 - d) il prezzo medio, per persona e per notte di soggiorno, corrisponde:
 - d1) al prezzo della camera doppia diviso due, per gli esercizi di affittacamere, i B&B e le strutture agrituristiche;
 - d2) al prezzo dell'unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, diviso il relativo numero dei posti letto, per le CAV;
 - d3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i dortoirs e i rifugi alpini;
 - e) sono applicate le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:
 - e1) euro 0,50, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
 - e2) euro 1,00, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
 - e3) euro 1,50, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
 - e4) euro 2,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
 - e5) euro 2,50, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
 - e6) euro 3,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
 - e7) euro 4,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.
3. Per le case per ferie autogestite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 0,50, per persona per notte di soggiorno.

Per gli alloggi ad uso turistico

Per gli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della l.r. 10/2023, in misura fissa in base alla classificazione turistica del Comune in cui è ubicato l'alloggio, come definita dal PTP di cui alla l.r. 13/1998, secondo le seguenti tariffe minime:

- a) euro 0,50, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Allein, Arnad, Arvier, Avise, Aymavilles, Bard, Brissogne, Chambave, Champdepraz, Charvensod, Donnas, Doues, Fontainemore, Gressan (con l'esclusione della frazione Pila), Hône, Introd, Issogne, Jovençon, Lillianes, Montjovet, Nus (con l'esclusione della frazione Saint-Barthélemy), Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Quart, Rhêmes-Saint-Georges Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Verrayes, Verrès e Villeneuve;
- b) euro 1,00, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Antey-Saint-André, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champorcher, Emarèse, Etroubles, Fénis, Gaby, Gignod, Issime, La Magdeleine, La Salle, Morgex, frazione Saint-Barthélemy in Comune di Nus, Ollomont, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline e Valsavarenche;
- c) euro 1,50, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Aosta, Châtillon, Pré-Saint-Didier e Saint-Vincent;
- d) euro 2,00, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Ayas, Cogne, Courmayeur, frazione Pila in Comune di Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, La Thuile e Valtournenche.

PRESO ATTO che il Comune di Fontainemore è stato inserito nell'elenco di cui alla lettera a) del suddetto articolo 4 dell'Allegato A) alla deliberazione n. 1146/2023;

DATO ATTO CHE:

- il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive, extra-ricettive o in alloggi ad uso turistico presenti sul territorio comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali,
- la misura dell'imposta deve essere applicata dal Comune secondo un principio di gradualità e comunque per un importo non inferiore a 50 centesimi e sino all'importo massimo di euro 5 per notte di soggiorno;

VISTO l'art. 180 del Decreto Rilancio, n. 34/2020, con il quale è stato modificato il compito nella riscossione del tributo affidato al gestore della struttura ricettiva, facendolo passare da ausiliario del soggetto tenuto alla riscossione (Ente Locale) a soggetto responsabile del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio;

VISTO l'art. 5 dell'allegato A) alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1146/2023, che specifica che i soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo di cui all'articolo 2 della l.r. 10/2023, sono individuati nei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima l.r. 10/2023 e nei locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023;

VISTI gli art. 4, commi 2 e 3, e 10, commi 1 e 2, della l.r. n. 10/2023;

VISTI l'art. 21, comma 2, lettera k), l'art. 21, comma 3, lettera h) e l'art. 23, comma 2 della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

PRESO ATTO che, ai sensi dello Statuto Comunale, spetta al Consiglio comunale la determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;

RITENUTO di fissare le aliquote dell'imposta di soggiorno nella misura minima disposta dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1146 del 09.10.2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10/2023, tali aliquote troveranno applicazione a partire dal 1° maggio 2024;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL e dell'art. 5, comma 1 lett. B del vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lett. d), della L.R. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/1998;

PROCEDUTOSI a votazione palese espressa per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

Presenti: n. 7

Assenti: n. 3

Astenuti: nessuno

Votanti: n. 7

Voti favorevoli: n. 7

Voti contrari: nessuno

VISTO l'esito della votazione, il Consiglio comunale

DELIBERA

1. DI STABILIRE le misure delle tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno a partire dal 1° maggio 2024 per persona per notte di soggiorno come segue:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	
1 stella	€ 0,50
2 stelle	€ 1,00
3 stelle	€ 1,50
4 stelle	€ 2,50
5 stelle	€ 4,00
CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI	
1 stella – 2 stelle	€ 0,50
3 stelle	€ 1,00
4 stelle	€ 1,50
AREE ATTREZZATE RISERVATE ALLA SOSTA DI AUTOCARAVAN	€ 1,50
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE E AGRITURISTICHE	
Attività con prezzo medio fino a euro 20,00	€ 0,50
Attività con prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00	€ 1,00
Attività con prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00	€ 1,50
Attività con prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00	€ 2,00
Attività con prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00	€ 2,50
Attività con prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00	€ 3,00
Attività con prezzo medio oltre euro 200,00	€ 4,00
CASE PER FERIE AUTOGESTITE	€ 0,50
ALLOGGI AD USO TURISTICO – LOCAZIONI BREVI	€ 0,50

2. DI PREVEDERE, per l'anno 2024 un'entrata di € 500,00;

3. DI STABILIRE che, mediante l'introito dell'imposta di soggiorno sarà assicurata parte della copertura del costo per gli interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
4. DI DARE ATTO ex art. 10 c. 1 LR n. 10/23 che le tariffe sopra individuate si applicheranno a decorrere dal 1° maggio 2024;
5. DI TRASMETTERE il presente atto al CELVA e alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche.
6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 della Legge Regionale 07 dicembre 1998, n. 54.

Letto, firmato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GIROD SPERANZA

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER CINZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 01/12/2023 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 bis L.R. 54/1998.

Fontainemore, li 01/12/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER CINZIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fontainemore, li 01/12/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

DIVENUTA ESECUTIVA

In data 01/12/2023 ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 07.12.1998 n. 54.

Fontainemore, li 01/12/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER CINZIA
